

STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LIPANI

80134 NAPOLI – Piazza Carità, 32 – Tel./fax. 0815525278

e-mail studio.lipani@gmail.com

c.f. LPN LSN 69L20 F839Y

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Sezione II ter – R.G. 7111/2021

Motivi aggiunti nell'interesse della dott.ssa **Giovanna LANZINO**, nata a Genova il 28.2.1965 ed ivi residente alla via Guido Poli n. 6/6a, c.f. LNZGNN65B68D969T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Lipani (c.f. LPNLSN69L20F839Y), il quale indica, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., il fax 0815525278 ed il domicilio digitale di cui alla PEC alessandrolipani@avvocatinapoli.legalmail.it

contro l'Agenzia delle Entrate

e nei confronti dei sigg.ri Chiara Putzolu, Maria Rosaria Mol-fetta, Francesco De Simone, Mario Pizzuti, Antonio Mastroberti, Gaetano Regine, Elisabetta Colaci, Simona Morandini e Gabriele Marini

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, a) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", con il quale sono state apportate modifiche nella graduatoria di merito (approvata con atto n. 173327/2021), riportata nell'allegato A e nell'elenco dei vincitori elencati nell'allegato B, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non

STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LIPANI

80134 NAPOLI – Piazza Carità, 32 – Tel./fax. 0815525278

e-mail studio.lipani@gmail.com

c.f. LPN LSN 69L20 F839Y

essendole stata riconosciuto il titolo, pacificamente posseduto, che da diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 comma 2° del bando; b) degli allegati A e B del provvedimento sub a), sempre nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo di riserva; c) se e per quanto occorra, dell'art. 9 del bando del 29.10.2010 ove lo stesso debba essere interpretato nel senso dell'obbligatorietà della produzione della documentazione attestante il possesso del detto titolo di riserva anche nel caso in cui la stessa sia formata ed in possesso della medesima Agenzia delle Entrate; d) per quanto di interesse, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura.

nel ricorso n. RG 7111/2021.

* * * * *

1. La ricorrente ha depositato in data 13.7.2021 il ricorso n. RG 21111/2012 che di seguito si trascrive integralmente:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Ricorre la dott.ssa **Giovanna LANZINO**, nata a Genova il 28.2.1965 ed ivi residente alla via Guido Poli n. 6/6a, c.f. LNZGNN65B68D969T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, sottoscritta con firma digitale dalla stessa dott.ssa Giovanna Lanzino, dall'avv. Alessandro Lipani (c.f. LPNLSN69L20F839Y), il quale indica, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., il fax 0815525278 ed il domicilio digitale

di cui alla PEC alessandrolipani@avvocatinapoli.legalmail.it

contro l’Agenzia delle Entrate

e nei confronti dei sigg.ri Chiara Putzolu, Maria Rosaria Molfetta, Francesco De Simone e Mario Pizzuti

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

a) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0173327.30-

06-2021-U del 30.6.2021, della cui adozione è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Con-

corsi ed esami, n. 52 del 2.7.2021, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, riportata nell’allegato A, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 diri-

genti di seconda fascia, di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo, pacificamente posseduto, che da diritto a beneficiare della riserva di cui all’art. 1 comma 2° del bando; **b)** degli allegati A e B del provvedimento sub a), sempre nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo di riserva; **c)** se e per quanto occorra, dell’art. 9 del bando del 29.10.2010 ove lo stesso debba essere interpretato nel senso dell’obbligatorietà della produzione della documentazione attestante il possesso del detto titolo di riserva anche nel caso in cui la stessa sia formata ed in possesso della medesima Agenzia delle Entrate; **d)** per quanto di interesse, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso; **e)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando della procedura.

Fatto

La dott.ssa Giovanna Lanzino, funzionario Terza Area/F6, in servizio quale Capo ufficio servizi fiscali presso la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010.

Nell’ambito della domanda la stessa, per quel che qui interessa, ha dichiarato *“di aver diritto ... a beneficiare della riserva di posti del 50% prevista dall’art. 1 del bando”* per i *“funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche”*. La stessa, infatti, a decorrere dal 1.9.1997 è stata inquadrata, presso l’Agenzia delle Entrate quale funzionario tributario

dell'ottavo livello, poi trasformato in livello stipendiale C2 e successivamente trasformato in funzionario tributario Terza Area – F3.

La dott.ssa Lanzino ha superato la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini integrata da colloquio, sostenuto in data 11.3.2021, anche se ha avuto contezza dell'avvenuto superamento della prova solo successivamente, non avendo l'Amministrazione adeguatamente comunicato ai candidati l'allocazione dell'avviso circa i risultati dei colloqui tenuti in quella giornata.

Successivamente, in data 7.4.2021 la ricorrente ha provveduto, quindi, ad inviare all'Agenzia autodichiarazione circa il possesso del titolo di riserva; il tutto allorché erano ancora in corso le prove orali e quindi ben prima della formulazione della graduatoria finale.

In data 2.7.2021 è stata data notizia in Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 52 del 2.7.2021, dell'avvenuta adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 0173327 del 30.6.2021, cui è stata approvata la graduatoria di merito, riportata nell'allegato A, e l'elenco dei vincitori di cui all'Allegato B.

Dalla lettura della graduatoria, di cui all'allegato A, si desume che alla ricorrente, collocata al 199° posto, con il punteggio di 73,03, non è stata riconosciuto il titolo di riserva; titolo che, se le fosse stato riconosciuto, avrebbe certamente determinato la vittoria del concorso.

Si precisa, in argomento, che i vincitori sono 172.

Di questi, quelli compresi tra il n. 1 ed il n. 158 corrispondono ai primi 158 posti della graduatoria di merito in ordine di punteggio, mentre quelli compresi dal n. 159 al n. 172 risultano vincitori avendo beneficiato della riserva di posti. Undici di questi ultimi hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (a decrescere, da punti 72,91 il n. 159 a punti 70,6 il n. 172); ragion per cui non v'è dubbio che la dott.ssa Lanzino avrebbe dovuto risultare tra i vincitori della procedura.

Si precisa ancora che il numero dei candidati che astrattamente beneficiato della riserva è certamente inferiore al 50% dei posti; a quanto è dato di sapere, infatti, gli stessi sono in totale 48.

Pertanto, la dott.ssa Lanzino avrebbe dovuto essere inclusa al 162° posto della graduatoria, e quindi in posizione utile per la nomina, con conseguente uscita dalla stessa del candidato che non beneficia della riserva, collocato al posto più basso in graduatoria (al momento, il n. 158).

Alla ricorrente non è stata comunicata la ragione del mancato riconoscimento del titolo di riserva; tuttavia è verosimile dedurre che la causa sia nel mancato rispetto del termine previsto dall'art. 9 del bando per l'invio della documentazione a comprova del possesso del titolo di riserva. Il che dimostra *prima*

facie l'illegittimità del comportamento dell'Agazia, giacché il titolo di riserva, peraltro puntualmente enunciato nella domanda di partecipazione, atteneva a circostanze già note all'Agazia stessa, ovverossia l'esistenza di un rapporto di impiego presso di essa in una determinata qualifica; ragion per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi anche d'ufficio per verificare il possesso del titolo vantato o, quantomeno, provvedere a interpellare la ricorrente al fine di consentirle di regolarizzare la documentazione.

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 comma 2 del bando e degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione

Come già accennato in punto di fatto, l'art. 1, comma 2°, del bando della procedura prevedeva, per quel che qui interessa, una riserva, pari al 50% dei posti, per i *“funzionari di ruolo dell'Agazia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agazia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche”*.

A sua volta, l'art. 10 comma 2 dispone che *“il Direttore dell'Agazia, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista all'art. 1 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio”*.

La ricorrente è pacificamente in possesso del titolo che attribuisce il diritto alla riserva, in quanto è stata inquadrata, a decorrere dal 1.9.1997, prima presso il Ministero dell'economia e delle finanze e poi presso l'Agazia delle Entrate quale funzionario tributario dell'ottavo livello, poi trasformato in livello stipendiale C2 e successivamente trasformato in funzionario tributario Terza Area – F3; e ha puntualmente indicato nella domanda di partecipazione di aver diritto a beneficiare della detta riserva.

Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati, con i quali, senza la benché minima motivazione, l'Agazia non ha riconosciuto che alla ricorrente spettasse il diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 comma 2° cit.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 1 del bando della procedura – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale col-

laborazione – Violazione dell’art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Pur in assenza di qualsivoglia motivazione, sembrerebbe che il mancato riconoscimento della riserva sia stato causato dal fatto che la ricorrente avrebbe trasmesso la dichiarazione sostitutiva circa il possesso del relativo titolo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 9 del bando, ovverossia nel termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale.

In argomento, va premesso che la riserva di cui all’art. 1, comma 2°, del bando della procedura era l’unica prevista, giacché quella di cui all’art. 1 comma 1°, era relativa ad una procedura diversa ed autonoma bandita e gestita dalla Direzione provinciale di Bolzano.

Come già accennato, la ricorrente è pacificamente in possesso del titolo e lo ha puntualmente indicato nella domanda di partecipazione di aver diritto a beneficiare della detta riserva.

Si tratta di un titolo il cui possesso è, ovviamente, noto all’Amministrazione che ha bandito la procedura, ovverossia la stessa Agenzia delle Entrate, e che avrebbe dovuto rilasciare la corrispondente documentazione da trasmettere ... a se stessa.

Nella specie l’obbligo di trasmissione della documentazione a comprova del possesso del titolo non sussisteva, trattandosi dell’unico titolo di riserva previsto dal bando, il cui possesso era stato dichiarato in sede di domanda ed era riferito al possesso di un determinato inquadramento presso l’Agenzia delle Entrate per il periodo ivi indicato, ovverossia ad esperienze lavorative nell’ambito della medesima Amministrazione che gestisce la procedura, che avrebbe pertanto dovuto acquisire d’ufficio la documentazione a comprova, attinente in ogni caso a fatti di cui la stessa ha piena conoscenza.

Come è noto l’art. 18 della L. n. 241/1990 dispone che *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

A sua volta, l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”*.

Infine, con specifico riferimento alla produzione dei titoli di riserva l'art. 16, comma primo, del D.P.R. n. 487/1994 (decreto peraltro espressamente richiamato nel bando) dispone che *“i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”*.

In materia concorsuale vige, pertanto, il principio secondo cui le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr., ex multis, C.d.S., V, 27.7.2017, n. 3698 e 28.11.2011, n. 6947). In argomento, è stato chiarito in giurisprudenza che *“l'amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e ... comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale (art. 18 L. n. 241 del 1990; art. 43 D.P.R. n. 445 del 2000 ; in giurisprudenza, v. Consiglio di Stato, sez. IV, 19/03/2015, n. 1489; T.A.R. Palermo sez. II 02 ottobre 2014 n. 2385). Per questa tipologia di titoli, quindi, la mera indicazione nella fase di presentazione della domanda può essere ritenuta sufficiente, dovendo il ministero attivarsi anche di ufficio per verificare l'effettivo possesso dei titoli vantati o, quantomeno, provvedere a interpellare il ricorrente al fine di consentirgli di regolarizzare la documentazione (cd. soccorso istruttorio)”* (TAR Campania, Napoli, VI, 24.3.2016, n. 1617).

Ne deriva, con ogni evidenza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 del bando – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Fermo quanto innanzi, va comunque osservato che la trasmissione da parte della ricorrente dell'autodichiarazione in ordine al possesso del titolo che da diritto ad usufruire della riserva di posti non può neanche considerarsi tardiva.

La ricorrente ha, infatti, sostenuto l'esame orale in data 11.3.2021.

La norma di cui all'art. 8 comma 6 del bando prevede che *“al*

termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati".

Senonché, l'Agenzia non ha mai provveduto a comunicare ai candidati le modalità di pubblicazione, né la collocazione del detto elenco; conseguentemente, non può considerarsi quale *dies a quo* del termine previsto dall'art. 9 del bando per la trasmissione della documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva il "giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo" giacché la conoscenza del superamento della detta prova non è avvenuta in quel giorno.

L'invio della raccomandata contenente la documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva non può, inoltre, considerarsi tardivo, essendo avvenuto ben prima della conclusione delle prove orali (26 maggio 2021) e, pertanto, certamente in tempo utile a consentire all'Amministrazione di tenerne conto in sede di formulazione della graduatoria finale.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Fermo quanto innanzi, ed ancor più perché si è in presenza di fatti e documentazione noti ed in possesso dell'Amministrazione che ha bandito la procedura, non v'è dubbio che la stessa avrebbe dovuto fare uso del potere di cd. soccorso istruttorio.

Come è noto, la materia dei pubblici concorsi è retta dal principio generale, ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), della L. n. 241/1990, in base al quale le Amministrazioni debbono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella specie, trattandosi di un titolo posseduto anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione ed avendo la ricorrente effettuato in sede di istanza la dichiarazione concernente il possesso del titolo concernente l'unica riserva prevista dal bando, non v'è alcuna incertezza circa l'esistenza del titolo di riserva. L'Amministrazione quindi avrebbe dovuto non solo attivarsi anche d'ufficio per verificare il possesso del titolo vantato e dichiarato ma, quantomeno, provvedere a interpellare la ricorrente al fine di consentirle di regolarizzare la documentazione ovvero, avendo la ricorrente già spontaneamente prodotto la dichiarazione, tenerne conto.

Non trattandosi, quindi, di un'ipotesi in cui il requisito sia stato del tutto omesso nella domanda, prevale il *favor participationis* di cui l'istituto del soccorso istruttorio è applicazione.

E' stato infatti chiarito in giurisprudenza che "la giurisprudenza ... ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa" (C.d.S., IV, 15.3.2021, n. 2226).

Peraltro, come accennato nel primo motivo di gravame, l'obbligo di soccorso istruttorio è stato configurato come ineludibile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni riguardanti fatti e documentazione già noti ed in possesso dell'Amministrazione procedente (cfr. la già citata decisione del TAR Campania, Napoli, VI, 24.3.2016, n. 1617).

Nella specie, peraltro, come già osservato, la ricorrente ha già provveduto, oltre che a dichiarare il possesso del titolo di riserva già in sede di domanda, all'invio, successivamente all'espletamento della prova orale, della dichiarazione sostitutiva concernente del detto titolo, che l'Amministrazione avrebbe dovuto pertanto certamente valutare. In ogni caso, la detta produzione avrebbe dovuto formare oggetto di soccorso istruttorio. Ne deriva, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

5. In via subordinata: Illegittimità dell'art. 9 del bando per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Illegittimità derivata

5.1 L'art. 9 del bando di concorso dispone che "entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che da diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all' Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presen-

tazione della domanda”.

A parere di questa difesa la formulazione del bando non esclude in alcun modo l’obbligo dell’Amministrazione di accertare d’ufficio i fatti di cui è a conoscenza, in presenza dell’avvenuta dichiarazione nella domanda di partecipazione circa il possesso del titolo, ovvero di azionare il soccorso istruttorio, richiedendo la produzione dell’autocertificazione (peraltro nella specie già spontaneamente inviata dalla ricorrente).

Le norme di cui all’art. 18 della L. n. 241/1990, all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ed al primo comma dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti il divieto per le Amministrazioni di richiedere la produzione o l’autocertificazione di notizie e/o atti di cui la stessa è già in possesso, sono, infatti, autoesecutive, e devono, pertanto, essere applicate indipendentemente dall’espressa previsione del bando (cfr. C.d.S., ad. plen. 24.5.2011 n. 9). Quest’ultimo, pertanto, va interpretato in modo conforme a legge, ovverossia nel senso che la previsione dell’obbligatorietà dell’autocertificazione sussista solo nel caso in cui si tratti di titoli correlati a fatti e documentazione che non sono già conosciuti ovvero in possesso dell’Amministrazione.

5.2 Ove non dovesse accedersi alla prospettata interpretazione conforme a legge, deve allora denunziarsi l’illegittimità della *lex specialis* della procedura per cui è causa, ed in particolare dell’art. 9 del bando, che con il presente atto si impugna, appunto nella parte in cui, in violazione delle norme in rubrica, ha previsto il necessario invio nel termine di 15 giorni, dei “*relativi documenti in carta semplice*” oppure delle “*dichiarazioni sostitutive ..*”, anche laddove la relativa informazione ed i relativi riscontri siano relativi a notizie, atti e documenti formati dall’Agenzia stesso ovvero in suo possesso.

Come già osservato nell’ambito del primo motivo di gravame, con argomentazioni che qui si richiamano, infatti, l’Amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale. Pertanto il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di mancata valutazione, la mancata trasmissione di documenti ovvero autocertificazioni concernenti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’Agenzia, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere per legge il potere di certificazione.

In argomento, è stato chiarito in giurisprudenza che “*L’art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede, tra l’altro: (comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istruzzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazio-*

ne procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti". (comma 3): "parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare". Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l'illegittimità della clausola del bando ... che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegna, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima. Ne consegue che: -per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); -per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione" (C.d.S., IV, 19.3.2015 n. 1489).

L'illegittimità della *lex specialis* si riverbera, poi, sui provvedimenti impugnati, mediante i quali non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva, nonostante il relativo titolo riguardasse attività lavorative svolte nell'ambito del proprio rapporto di servizio con la medesima Agenzia, e quindi fatti e documentazione già conosciuti o in possesso di quest'ultima.

Istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4°, c.p.a.

Considerato il numero elevatissimo di vincitori (172) e la conseguente impossibilità di notifica individuale del presente gravame, nonché il fatto che i candidati risiedono in svariate località d'Italia, si chiede che l'Ecc.mo Presidente voglia autorizzare, fin da subito, la notifica per pubblici proclami del presente gravame ai controinteressati ex art. 41, comma 4°, c.p.a., disponendone le relative modalità.

In via istruttoria si chiede che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

All'atto del deposito del ricorso saranno prodotti i seguenti documenti: 1) Bando della procedura; 2) Domanda di partecipazione; 3) Raccomandata AR del 7.4.2021; 4) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 0173327 del 30.6.2021; 5) Allegato A al doc. n. 4); 6) Allegato B al doc. n. 4; 7) Scheda

personale della ricorrente.

Domanda di provvedimenti cautelari

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il pregiudizio, grave ed irreparabile, è costituito dalla mancata inclusione della ricorrente nell'ambito dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di stipulare il relativo contratto di lavoro, accedere alla qualifica dirigenziale e conseguire una prestigiosa collocazione lavorativa, peraltro nell'ambito della medesima Amministrazione di appartenenza.

A seguito dell'approvazione della graduatoria, peraltro, l'Agenzia provvederà immediatamente alla contrattualizzazione e all'assegnazione delle sedi ai vincitori, i quali stanno già esprimendo le preferenze per le sedi di assegnazione.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare venga disposta la sospensione del prosieguo della procedura, per quanto di interesse, ovvero l'inclusione con riserva della ricorrente nell'elenco dei vincitori, ovvero, in ogni caso, che vengano adottate idonee misure cautelari atte ad impedire che la ricorrente, nelle more della definizione del giudizio, subisca pregiudizi derivanti dall'illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori, quali appunto la nomina in suo luogo di concorrenti che non avrebbero dovuto essere inclusi nello stesso e l'impossibilità di esprimere la propria preferenza per la sede di assegnazione, con conseguente perdita della *chance* di ottenere una sede il più possibile vicina al luogo di residenza suo e della propria famiglia, avendo peraltro ella due figli di cui uno a carico.

P. Q. M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato, trattandosi di ricorso nella materia del pubblico impiego, è dovuto nella misura di € 325,00.

(Avv. Alessandro Lipani)".

2. E' stato poi adottato il provvedimento impugnato in epigrafe sub a) con cui sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito ed all'elenco dei vincitori in conseguenza della rinuncia di tre concorrenti e del mancato riconoscimento del titolo di riserva a due candidati.

A seguito della riformulazione della graduatoria, di cui all'allegato A, si desume che anche stavolta alla ricorrente, collocata al 199° posto, con il punteggio di 73,03, non è stata rico-

nosciuto il titolo di riserva; titolo che, se le fosse stato riconosciuto, avrebbe certamente determinato la vittoria del concorso.

Si precisa, in argomento, che i vincitori sono 172.

Di questi, quelli compresi tra il n. 1 ed il n. 160 corrispondono ai primi 160 posti della graduatoria di merito in ordine di punteggio, mentre quelli compresi dal n. 161 al n. 172 risultano vincitori avendo beneficiato della riserva di posti. Dieci di questi ultimi hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (a decrescere, da punti 72,91 il n. 163 a punti 70,6 il n. 172); ragion per cui non v'è dubbio che la dott.ssa Lanzino avrebbe dovuto risultare tra i vincitori della procedura.

Si precisa ancora che il numero dei candidati che astrattamente beneficiato della riserva è certamente inferiore al 50% dei posti; a quanto è dato di sapere, infatti, gli stessi sono in totale 48.

Pertanto, la dott.ssa Lanzino avrebbe dovuto essere in posizione utile per la nomina, con conseguente uscita dalla stessa del candidato che non beneficia della riserva, collocato al posto più basso in graduatoria (al momento, il n. 160).

Anche gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono illegittimi e vanno annullati sulla scorta dei seguenti

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 comma 2 del bando e degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione

Come già accennato in punto di fatto, l'art. 1, comma 2°, del

bando della procedura prevedeva, per quel che qui interessa, una riserva, pari al 50% dei posti, per i *“funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche”*.

A sua volta, l’art. 10 comma 2 dispone che *“il Direttore dell’Agenzia, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista all’art. 1 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio”*.

La ricorrente è pacificamente in possesso del titolo che attribuisce il diritto alla riserva, in quanto è stata inquadrata, a decorrere dal 1.9.1997, prima presso il Ministero dell’economia e delle finanze e poi presso l’Agenzia delle Entrate quale funzionario tributario dell’ottavo livello, poi trasformato in livello stipendiale C2 e successivamente trasformato in funzionario tributario Terza Area – F3; e ha puntualmente indicato nella domanda di partecipazione di aver diritto a beneficiare della detta riserva.

Ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati, con i quali, senza la benché minima motivazione, l’Agenzia non ha riconosciuto

che alla ricorrente spettasse il diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 comma 2° cit.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 1 del bando della procedura – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Pur in assenza di qualsivoglia motivazione, sembrerebbe che il mancato riconoscimento della riserva sia stato causato dal fatto che la ricorrente avrebbe trasmesso la dichiarazione sostitutiva circa il possesso del relativo titolo dopo la scadenza del termine di cui all'art. 9 del bando, ovverossia nel termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale.

In argomento, va premesso che la riserva di cui all'art. 1, comma 2°, del bando della procedura era l'unica prevista, giacché quella di cui all'art. 1 comma 1°, era relativa ad una procedura diversa ed autonoma bandita e gestita dalla Direzione provinciale di Bolzano.

Come già accennato, la ricorrente è pacificamente in possesso del titolo e lo ha puntualmente indicato nella domanda di partecipazione di aver diritto a beneficiare della detta riserva.

Si tratta di un titolo il cui possesso è, ovviamente, noto all'Amministrazione che ha bandito la procedura, ovverossia la

stessa Agenzia delle Entrate, e che avrebbe dovuto rilasciare la corrispondente documentazione da trasmettere ... a se stessa.

Nella specie l'obbligo di trasmissione della documentazione a comprova del possesso del titolo non sussisteva, trattandosi dell'unico titolo di riserva previsto dal bando, il cui possesso era stato dichiarato in sede di domanda ed era riferito al possesso di un determinato inquadramento presso l'Agenzia delle Entrate per il periodo ivi indicato, ovverossia ad esperienze lavorative nell'ambito della medesima Amministrazione che gestisce la procedura, che avrebbe pertanto dovuto acquisire d'ufficio la documentazione a comprova, attinente in ogni caso a fatti di cui la stessa ha piena conoscenza.

Come è noto l'art. 18 della L. n. 241/1990 dispone che *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

A sua volta, l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che*

siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti".

Infine, con specifico riferimento alla produzione dei titoli di riserva l'art. 16, comma primo, del D.P.R. n. 487/1994 (decreto peraltro espressamente richiamato nel bando) dispone che *"i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni".*

In materia concorsuale vige, pertanto, il principio secondo cui le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr., ex multis, C.d.S., V, 27.7.2017, n. 3698 e 28.11.2011, n. 6947). In argo-

mento, è stato chiarito in giurisprudenza che *“l’amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e ... comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale (art. 18 L. n. 241 del 1990; art. 43 D.P.R. n. 445 del 2000 ; in giurisprudenza, v. Consiglio di Stato, sez. IV, 19/03/2015, n. 1489; T.A.R. Palermo sez. II 02 ottobre 2014 n. 2385). Per questa tipologia di titoli, quindi, la mera indicazione nella fase di presentazione della domanda può essere ritenuta sufficiente, dovendo il ministero attivarsi anche di ufficio per verificare l’effettivo possesso dei titoli vantati o, quantomeno, provvedere a interpellare il ricorrente al fine di consentirgli di regolarizzare la documentazione (cd. soccorso istruttorio)”* (TAR Campania, Napoli, VI, 24.3.2016, n. 1617).

Ne deriva, con ogni evidenza, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 del bando – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Fermo quanto innanzi, va comunque osservato che la trasmissione da parte della ricorrente dell’autodichiarazione in ordine al possesso del titolo che da diritto ad usufruire della riserva di posti non può neanche considerarsi tardiva.

La ricorrente ha, infatti, sostenuto l’esame orale in data 11.3.2021.

La norma di cui all’art. 8 comma 6 del bando prevede che *“al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esamina-*

trice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati".

Senonché, l'Agenzia non ha mai provveduto a comunicare ai candidati le modalità di pubblicazione, né la collocazione del detto elenco; conseguentemente, non può considerarsi quale *dies a quo* del termine previsto dall'art. 9 del bando per la trasmissione della documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva il "giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo" giacché la conoscenza del superamento della detta prova non è avvenuta in quel giorno.

L'invio della raccomandata contenente la documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva non può, inoltre, considerarsi tardivo, essendo avvenuto ben prima della conclusione delle prove orali (26 maggio 2021) e, pertanto, certamente in tempo utile a consentire all'Amministrazione di tenerne conto in sede di formulazione della graduatoria finale.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

Fermo quanto innanzi, ed ancor più perché si è in presenza di fatti e documentazione noti ed in possesso dell'Amministrazione che ha bandito la procedura, non v'è dubbio che la

stessa avrebbe dovuto fare uso del potere di cd. soccorso istruttorio.

Come è noto, la materia dei pubblici concorsi è retta dal principio generale, ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), della L. n. 241/1990, in base al quale le Amministrazioni debbono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella specie, trattandosi di un titolo posseduto anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione ed avendo la ricorrente effettuato in sede di istanza la dichiarazione concernente il possesso del titolo concernente l'unica riserva prevista dal bando, non v'è alcuna incertezza circa l'esistenza del titolo di riserva. L'Amministrazione quindi avrebbe dovuto non solo attivarsi anche d'ufficio per verificare il possesso del titolo vantato e dichiarato ma, quantomeno, provvedere a interpellare la ricorrente al fine di consentirle di regolarizzare la documentazione ovvero, avendo la ricorrente già spontaneamente prodotto la dichiarazione, tenerne conto.

Non trattandosi, quindi, di un'ipotesi in cui il requisito sia stato del tutto omesso nella domanda, prevale il *favor participationis* di cui l'istituto del soccorso istruttorio è applicazione.

E' stato infatti chiarito in giurisprudenza che *“la giurisprudenza ... ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio*

del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa" (C.d.S., IV, 15.3.2021, n. 2226).

Peraltro, come accennato nel primo motivo di gravame, l'obbligo di soccorso istruttorio è stato configurato come ineludibile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni riguardanti fatti e documentazione già noti ed in possesso dell'Amministrazione procedente (cfr. la già citata decisione del TAR Campania, Napoli, VI, 24.3.2016, n. 1617).

Nella specie, peraltro, come già osservato, la ricorrente ha già provveduto, oltre che a dichiarare il possesso del titolo di riserva già in sede di domanda, all'invio, successivamente all'espletamento della prova orale, della dichiarazione sostitutiva concernente del detto titolo, che l'Amministrazione avrebbe dovuto pertanto certamente valutare. In ogni caso, la detta produzione avrebbe dovuto formare oggetto di soccorso istruttorio. Ne deriva, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

5. In via subordinata: Illegittimità dell'art. 9 del bando per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 43 del D.P.R.

n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Illegittimità derivata

5.1 L'art. 9 del bando di concorso dispone che *“entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che da diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all' Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”*.

A parere di questa difesa la formulazione del bando non esclude in alcun modo l'obbligo dell'Amministrazione di accertare d'ufficio i fatti di cui è a conoscenza, in presenza dell'avvenuta dichiarazione nella domanda di partecipazione circa il possesso del titolo, ovvero di azionare il soccorso istruttorio, richiedendo la produzione dell'autocertificazione (peraltro nella specie già spontaneamente inviata dalla ricorrente).

Le norme di cui all'art. 18 della L. n. 241/1990, all'art. 43 del

D.P.R. n. 445/2000 ed al primo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti il divieto per le Amministrazioni di richiedere la produzione o l'autocertificazione di notizie e/o atti di cui la stessa è già in possesso, sono, infatti, autoesecutive, e devono, pertanto, essere applicate indipendentemente dall'espressa previsione del bando (cfr. C.d.S., ad. plen. 24.5.2011 n. 9). Quest'ultimo, pertanto, va interpretato in modo conforme a legge, ovverossia nel senso che la previsione dell'obbligatorietà dell'autocertificazione sussista solo nel caso in cui si tratti di titoli correlati a fatti e documentazione che non sono già conosciuti ovvero in possesso dell'Amministrazione.

5.2 Ove non dovesse accedersi alla prospettata interpretazione conforme a legge, deve allora denunziarsi l'illegittimità della *lex specialis* della procedura per cui è causa, ed in particolare dell'art. 9 del bando, che con il presente atto si impugna, appunto nella parte in cui, in violazione delle norme in rubrica, ha previsto il necessario invio nel termine di 15 giorni, dei "*relativi documenti in carta semplice*" oppure delle "*dichiarazioni sostitutive ..*", anche laddove la relativa informazione ed i relativi riscontri siano relativi a notizie, atti e documenti formati dall'Agenzia stesso ovvero in suo possesso.

Come già osservato nell'ambito del primo motivo di gravame, con argomentazioni che qui si richiamano, infatti, l'Amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai parte-

cipanti a una procedura concorsuale. Pertanto il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di mancata valutazione, la mancata trasmissione di documenti ovvero autocertificazioni concernenti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’Agenzia, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere per legge il potere di certificazione.

In argomento, è stato chiarito in giurisprudenza che *“L’art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede, tra l’altro: (comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. (comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”. Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando ... che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegna, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima. Ne consegue che: -per un ver-*

so, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); -per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione" (C.d.S., IV, 19.3.2015 n. 1489).

L'illegittimità della *lex specialis* si riverbera, poi, sui provvedimenti impugnati, mediante i quali non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva, nonostante il relativo titolo riguardasse attività lavorative svolte nell'ambito del proprio rapporto di servizio con la medesima Agenzia, e quindi fatti e documentazione già conosciuti o in possesso di quest'ultima.

Istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4°, c.p.a.

Considerato il numero elevatissimo di vincitori (172) e la conseguente impossibilità di notifica individuale del presente gravame, nonché il fatto che i candidati risiedono in svariate località d'Italia, si chiede che l'Ecc.mo Presidente voglia autorizzare, fin da subito, la notifica per pubblici proclami del presente gravame ai controinteressati ex art. 41, comma 4°, c.p.a., disponendone le relative modalità.

In via istruttoria si chiede che l'Amministrazione depositi il

provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

All'atto del deposito saranno prodotti i seguenti documenti: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021 con allegati.

Domanda di provvedimenti cautelari

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il pregiudizio, grave ed irreparabile, è costituito dalla mancata inclusione della ricorrente nell'ambito dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di stipulare il relativo contratto di lavoro, accedere alla qualifica dirigenziale e conseguire una prestigiosa collocazione lavorativa, peraltro nell'ambito della medesima Amministrazione di appartenenza.

A seguito dell'approvazione della graduatoria, peraltro, l'Agenzia provvederà immediatamente alla contrattualizzazione e all'assegnazione delle sedi ai vincitori, i quali stanno già esprimendo le preferenze per le sedi di assegnazione.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare venga disposta la sospensione del prosieguo della procedura, per quanto di interesse, ovvero l'inclusione con riserva della ricorrente nell'elenco dei vincitori, ovvero, in ogni caso, che vengano adottate idonee misure cautelari atte ad impedire che la ricorrente, nelle more della definizione del giudizio, subisca pregiudizi derivanti

STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LIPANI

80134 NAPOLI – Piazza Carità, 32 – Tel./fax. 0815525278

e-mail studio.lipani@gmail.com

c.f. LPN LSN 69L20 F839Y

dall'illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori, quali appunto la nomina in suo luogo di concorrenti che non avrebbero dovuto essere inclusi nello stesso e l'impossibilità di esprimere la propria preferenza per la sede di assegnazione, con conseguente perdita della *chance* di ottenere una sede il più possibile vicina al luogo di residenza suo e della propria famiglia, avendo peraltro ella due figli di cui uno a carico.

P. Q. M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato, trattandosi di ricorso nella materia del pubblico impiego, è dovuto nella misura di € 325,00.

(Avv. Alessandro Lipani)